REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Massimo LASALVIA — Presidente

Dott. Natale LONGO — Consigliere

Dott. Aurelio LAINO — Consigliere

Dott. Roberto RIZZI — Consigliere relatore

Dott. Beatrice MENICONI — Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità, iscritto al **n. 61807** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo n. 28/2024, depositata in data 8/3/2024

proposto da:

PANDOLFI Maria Teresa, nata a Campotosto il 4/3/1957, c.f. PNDMTR57C44B569P, rappresentata e difesa dell'avv. Fausto Corti (c.f. CRTFST62R05A345E; pec: fausto.corti@pecordineavvocatilaquila.it), presso lo studio del quale in L'Aquila, alla via Vittorio Veneto, n. 1l, è elettivamente domiciliata;

[APPELLANTE]

contro:

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, in persona del Procuratore regionale pro-tempore;

[APPELLATA]

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo n. 28/2024, depositata in data 8/3/2024

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 10/7/2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa. Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Fausto Corti, in rappresentanza di PANDOLFI Maria Teresa, ed il Pubblico ministero, v.p.g. Giulio Stolfi.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 28/2024, depositata in data 8/3/2024 e non notificata, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, condannava l'ing. Maria Teresa Pandolfi al pagamento, in favore del Comune de L'Aquila, della somma di € 4.200,00 (da intendere comprensiva di rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi legali).

Avverso tale sentenza l'ing. Pandolfi proponeva appello, depositando l'atto di gravame in data 8/10/2024.

Sempre in data 8/10/2024, l'appellante depositava «Atto di rinuncia al deposito dell'appello». In esso rappresentava che, per mero errore materiale, quello stesso giorno, aveva depositato un atto di appello privo della necessaria

notifica e che, avvedutosi dell'errore, aveva proceduto al deposito dell'atto di appello ritualmente notificato alla Procura regionale.

All'udienza del 10/7/2026, il difensore della parte appellante ribadiva l'intenzione di rinunciare al deposito dell'atto di appello, per le ragioni esposte nel pertinente atto di rinuncia, ed il Pubblico Ministero dichiarava di accettare la rinuncia.

Motivi della decisione

In via preliminare, occorre evidenziare che l'appellante, premesso di aver depositato, in data 8 ottobre 2024, per mero errore materiale, ricorso in appello privo della necessaria notifica nonché di aver provveduto, sempre in data 24/10/2024, al corretto deposito dell'identico atto di appello notificato alla Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, ha manifestato "rinuncia al deposito di cui sopra", chiedendo che questa Corte "non ne voglia tenere conto alcuno".

In proposito, si osserva che l'art. 110 del Codice della giustizia contabile prevede che *«La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa…La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme…. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese»*.

Alla luce del citato parametro normativo, della rituale rinuncia agli atti del giudizio di appello iscritto al n. 61807 da parte dell'appellante e della formale accettazione della medesimai rinuncia, resa in udienza, da parte della Procura generale, il Collegio dichiara l'estinzione del processo relativo al giudizio in

epigrafe, dando nel contempo atto che identico giudizio è stato iscritto dall'appellante con il n. 61844 del registro generale, anch'esso discusso in data odierna.

Ai sensi del citato art. 110, comma 7, c.g.c., non v'è luogo a pronuncia sulle spese del processo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando sul giudizio di appello iscritto al n. 61807 del ruolo generale, lo dichiara estinto per intervenuta rinuncia.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Roberto Rizzi — Massimo Lasalvia

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/09/2026

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente